



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE COPIA

Delibera n. 16

del 29/02/2020

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO L'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO AD ISTANZA DI SALEMI MARIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **febbraio** alle ore **14.00**, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Rosario	Sindaco	X	
Furnari Ninuccia	"		X
Natoli Simone	"	X	
Sidoti Salvatore	"	X	
Americanelli Tindaro	"	X	

Assenti: Assessore Furnari Ninuccia
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Torre

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva;
2. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Conferimento incarico ad un legale per proporre opposizione avverso l'Atto di Precetto notificato ad istanza di Salemi Maria nei confronti del Comune di Montagnareale

Premesso

- **Che** con Sentenza n° 48/2017 emessa il 28/01/2017 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti ha condannato il Comune di Montagnareale al reinquadramento della dipendente Salemi Maria nei seguenti termini:

- reinquadramento nella VII° qualifica funzionale (anziché nella VI° già in godimento) a far data dal 01/07/1998;

- successiva trasposizione del reinquadramento nella Cat. D, posizione economica D2 (anziché nella Cat. C in godimento) a far data dal 1/4/1999;

- Con la predetta statuizione il Comune di Montagnareale è stato altresì condannato al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate dal 1° luglio 1998 tra le retribuzioni effettivamente percepite e quelle che avrebbe dovuto conseguire sulla scorta del citato superiore inquadramento (D2), oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo e rivalutazione, nei soli limiti, però, del maggior danno non coperto dagli interessi;

- Che con successiva Sentenza della Corte d'Appello n° 115/2019 del 20/02/2019 la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata disponendo il diritto di Salemi Maria al reinquadramento finale nella Cat D, pos. Econ. D1 (anziché nella D2) mentre venivano confermate, per il resto, tutte le precedenti statuizioni;

- Che, come già evidenziato, nel corso del periodo 1998-2017, ovvero, fino alla data della sua cessazione dal servizio, Salemi Maria per il periodo intercorrente dal 1/7/98 al 31/03/1999 è stata dapprima inquadrata nella VI° qualifica funzionale e successivamente, nella Cat. C (impiegato di concetto) del vigente CCNL, beneficiando all'interno di quest'ultima categoria dei seguenti aumenti retributivi dovuti ad avanzamenti di fascia stipendiale:

1. – Inquadramento nel VI° livello LED con decorrenza dal 01/12/1997 (*deliberazione G.M. n° 42 del 12/02/1999*) e conseguente trasposizione nella Cat. C – pos. Economica C2 con decorrenza dal 01/07/1998;
2. – Passaggio dalla Cat. C2 alla Cat. C3 dal 01/04/1999 (*Determinazione Uff. Personale n° 2 del 08/01/2001*);
3. – Passaggio dalla Cat. C3 alla Cat. C4 dal 01/01/2002 (*Determinazione Uff. Personale n° 67 del 17/02/2003*);
4. – Passaggio dalla Cat. C4 alla Cat. C5 dal 01/01/2004 (*Determinazione Area Affari Generale n° 500 del 30/12/2005 e successiva Determinazione di liquidazione PEO n° 9 del 16/01/2006*);

- Che quindi, in base a quanto espressamente statuito con la sentenza di merito confermata in grado di Appello spetta alla ex dipendente Salemi Maria, collocata in quiescenza il 1° agosto 2018, la differenza tra le retribuzioni effettivamente percepite nelle progressive classificazioni stipendiali via via acquisite all'interno della Cat. C e quelle della superiore Cat. D – pos. Economica D1;

- Che con nota prot. 5260 del 10/09/2019 il legale dell'odierna procedente ha inviato al Comune di Montagnareale il prospetto dei conteggi delle differenze retributive asseritamente dovute che vengono quantificate, per tutte le annualità, unicamente come differenza tra la Cat. C2 e la superiore Cat. D1 senza tenere conto, quindi, dei successivi passaggi economici acquisiti dalla medesima dipendente e quindi, senza tenere in considerazione le somme effettivamente percepite da quest'ultima;
- Che detta errata quantificazione, oltre ad essere in palese contrasto con le statuizioni giudiziali da eseguire, comporta anche un notevole danno economico per l'Ente soprattutto ove si consideri che già con il passaggio alla Cat. C4 la dipendente Salemi Maria aveva già acquisito un livello stipendiale superiore rispetto a quello della Cat. D1 di reinquadramento, sicchè, contrariamente a quanto indicato dai predetti conteggi, a far data dal 01/01/2002, nessuna differenza retributiva poteva più essere posta a carico del Comune di Montagnareale;
- Che invece, contrariamente a tale formale ed evidente assunto la creditrice procedente, con il proprio prospetto di calcolo ha continuato a contabilizzare anche per i successivi sedici anni le differenze retributive come dovute senza cioè tenere in alcun conto le retribuzioni effettivamente corrisposte dall'Ente;
- Che analogamente a ciò, nessuna voce per rivalutazione sarebbe dovuta nel caso di specie per la palese violazione del divieto di cumulo con la voce risarcitoria degli interessi introdotto nella materia del lavoro alle dipendenze della P.A. di cui all'art. 22, comma 36 della legge 724/94 e ciò, ovviamente, nella considerazione, anch'essa formalmente evidente ed immediatamente riscontrabile secondo cui, nel periodo in questione la svalutazione monetaria rilevata dall'ISTAT non è mai stata superiore rispetto al valore del tasso legale;
- Che, conclusivamente, azzerando la rivalutazione perché non dovuta e contenendo le differenze retributive entro i limiti di quanto effettivamente dovuto alla lavoratrice la somma complessiva da corrispondere in base alle predette sentenze risulta praticamente decimata rispetto alla pretesa posta a base del precetto, mentre restano ferma unicamente quelle per le spese legali di soccombenza nei due gradi precedenti di giudizio;
- Dato atto che per tutto quanto sopra indicato, occorre tutelare gli interessi del Comune nominando un legale di fiducia per proporre immediato appello avverso le statuizioni illegittime deliberate in primo grado dal Tribunale di Barcellona P.G.;
- **Dato atto**, altresì, che gli incarichi di rappresentanza processuale e di patrocinio legale degli Enti Pubblici rientrano nella tipologia degli incarichi "intuitu personae" e che non sono sottoposti ai limiti di cui alla legge 311/2004 e che gli stessi in ogni caso, salva l'applicazione dei principi di carattere generale di cui all'art. 4 del D.Lgs 50/2016 restano comunque esclusi dalla specifica e diretta applicazione del Codice dei Contratti;
- **Vista** la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 2730 in data 11 maggio 2012, la quale ha statuito che l'affidamento, da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, in quanto il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera intellettuale ed è quindi possibile oggetto di affidamento diretto da parte dell'amministrazione;
- **Che l'Avv. Stefano CERAOLO**, del Foro di Patti è professionista di fiducia dell'amministrazione e si è dichiarato disposto ad assumere il patrocinio legale del Comune anche in questa ulteriore giudizio;
- **Dato atto** che il predetto professionista costituisce per questa Amministrazione garanzia di professionalità, serietà, precisione e competenza, rilevabile, non soltanto dal curriculum professionale ma anche dall'esito di precedenti contenziosi risolti favorevolmente per l'Ente;
- **Rilevato** che con l'art 9 del D.L. 24/01/2012 n° 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel precedente sistema ordinistico e che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove norme il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;

- **Che** in base al vigente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, adottato con **Decreto del Ministro della Giustizia del 20.07.2012, n. 140 e dal successivo D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e, da ultimo con il D.M. n° 37/2018**, il compenso per tale tipo di controversia può essere fissato nella somma di **€ 1.136,38** (comprensivi di spese non imponibili, oltre, IVA, CpA e R.A.)

- **Che** tale importo è stato determinato ai fini dell'accordo con il predetto professionista ed in applicazione puntuale delle indicazioni tariffarie previste dal D.M. 37/2018 e che, in ogni caso, l'accettazione dell'importo del compenso nei limiti qui vi stabiliti costituisce condizione espressa per il professionista ai fini del conferimento del presente incarico sicchè, il mandato conferito può essere accettato ed esercitato soltanto a condizione della preventiva accettazione del compenso nella misura indicata e stabilita, salve le espresse clausole di miglioramento e premialità contenute nel disciplinare di incarico;

- Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico tipo depositato agli atti dell'Ente;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto l'O.AA.EE.LL.;

- **Ritenuto** necessario procedere con urgenza per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Si propone

1. - di conferire incarico per proporre opposizione all'atto di precetto notificato al Comune di Montagnareale in data 05/02/2020, ad istanza di Salemi Maria quale atto propedeutico all'attivazione dell'esecuzione coattiva della Sentenza n° 48/2017 emessa il 28/01/2017 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti parzialmente riformata in Appello con la Sentenza della Corte d'Appello n° 115/2019 del 20/02/2019;

2. - di nominare, per i motivi sopra esposti, l' **Avv. Stefano CERAOLO**, del Foro di Patti, quale legale di fiducia per rappresentare e difendere questa Amministrazione nella procedura in questione, munendolo del più ampio mandato o di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune.

3. - di stabilire il compenso massimo, forfetario ed onnicomprensivo per il predetto incarico nella misura di **€ 1.136,38** (comprensivi di spese non imponibili, oltre IVA, CpA e R.A.) e che eventuali deroghe alla misura massima del compenso possono essere richieste soltanto alle condizioni premiali previste dal disciplinare d'incarico tipo adottato da questo Ente il cui onere finanziario rimarrebbe, comunque, a carico della controparte soccombente;

4. - di dare atto che la spesa necessaria per il conferimento del predetto incarico trova copertura finanziaria, mediante i fondi allocati al Cap. 01, 4 - 1.03.02.40.00 art. _____, del Bilancio comunale;

5. - di dare atto, che ai sensi dell'art. 11, comma 2°, Capo II° della Legge 140/12, confermata sul punto dal successivo D.M. n° 55/2014 e dal D.M. n° 37/2018, il compenso da corrispondere al legale incaricato va liquidato per fasi e che, pertanto, per effetto di quanto previsto dai nuovi principi della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., le somme dovute a titolo di compenso per la prestazione d'opera professionale che verrà dispiegata dal professionista, in favore del Comune, dovranno essere imputati al Bilancio annuale e pluriennale dell'Ente secondo il seguente crono programma:

- Fase introduttiva (50%) oltre alle spese di avvio del procedimento

€ 514,55 (compresa I.V.A, CpA, R.A., Contributo Unificato e spese vive) a carico dell'esercizio **2020**;

- Residuo Fase introduttiva (50%) e successiva Fase istruttoria

€ 621,83 (compresa I.V.A, CpA, R.A., Contributo Unificato e spese vive) a carico dell'esercizio **2021**;

5. - di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e discendenti dal presente provvedimento ivi compreso il relativo impegno spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico con il legale;

6. - di stabilire, giusta la condizione in premessa, che la somma di **€ 1.136,38** (comprensivi di spese non imponibili, oltre IVA, CpA e R.A.) quale compenso professionale, comprende tutte le voci di spesa relativi all'incarico e che l'accettazione di tale limite di importo costituisce condizione necessaria e presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione e dell'espletamento dell'incarico, fatte salve le sole eccezioni espressamente richiamate nel disciplinare in caso di esito vittorioso della causa e di soccombenza della parte avversaria.


8. - dichiarare la immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione della presente stante la necessità di provvedere tempestivamente al deposito dell'opposizione.

Montagnareale, li 29/02/2020

per l'istruttoria
Maria TRAMONTANO



Il proponente
Sindaco
dr. Rosario SIDOTI



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell' Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

Data _____

Il Responsabile dell'area servizi generali

Dott. Rosario Sidoti

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento **Comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.lgs.267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità Contabile;

Data 28/02/2020

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
36/2020	2020	514,95	011-103.02.001	2020

Data 28-02-2020

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 29-02-2020

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
Rosario Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 03 MAR 2020 al _____, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

E' rimasta affissa all'albo pretorio *on-line* nel periodo sopra indicato senza opposizioni.



Il Responsabile dell'albo *on-line*

Montagnareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal 03 MAR 2020 al _____;

Montagnareale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il 29 FEB 2020

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, li 29 FEB 2020



Il Segretario Comunale